

Approfondimenti

Valorizzazione cimiteriale: quali regole per fotografie e riprese

di Sereno Scolaro

Introduzione

Talora si qualificano i cimiteri come “luoghi della memoria”, termine che si ritiene poco efficiente, ritenendolo (... ma è un’opinione del tutto personale) perfino riduttivo, considerando, probabilmente, maggiormente pertinente una qualificazione quali “luoghi di auto-identificazione”, principalmente di una comunità locale (si pensi, es., alle resistenze che emergono ogni qual volta si ipotizzi, solo ipotizzi, un’eventuale soppressione di un qualche cimitero frazionale, anche se si tratti di frazione ormai sostanzialmente disabitata ...), ma anche delle famiglie in lutto o, comunque, titolari di sepolcro. In questi contesti, cioè per la funzione di auto-identificazione, si pensi, tra gli altri, ai reparti speciali nei cimiteri (art. 100 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), soprattutto quando, se sorti prima dell’entrata in vigore del T.U.L.L.S.S., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., abbiano natura di “cimitero particolare”, come si ha in numerosi casi di cimiteri ebraici, o di cimiteri per culti diversi da quello maggioritario (talora, denominati come “cimiteri degli Inglesi”, spesso destinati ad accogliere defunti di culti c.d. “riformati” o, più grossolanamente e genericamente, “protestanti”).

Da tempo vi sono iniziative variamente diffuse, e diversificate nelle tipologie, che mirano a favorire percorsi per una valorizzazione dei cimiteri, e non solo di quelli monumentali, per quanto questi ultimi siano ampiamente presenti in Italia, forse – quantitativamente – molto di più che non in altri Paesi europei. La “ricchezza” di cimiteri aventi caratteri storico-artistico, o monumentale (anche se, qui o là,

possano coesistere con realizzazioni ben poco ... storico-artistiche, come molte delle costruzioni “scatolari” degli anni ‘60 dello scorso secolo) ha indotto alle iniziative cui si faceva riferimento, consistenti (es.) in visite guidate strutturate, in pubblicazioni attorno alle monumentalità, estesa a singoli monumenti, in manifestazioni culturali entro i cimiteri, ecc. Si evita di formulare citazioni ed esempi locali, per il solo fatto di evitare di omissioni, per quanto involontarie, ma nella realtà italiana queste iniziative sono decisamente diffuse, specie nelle maggiori città.

La materia delle riprese mediatiche e loro condizioni

All’interno di queste iniziative, vi è stata occasione di iniziare ad approfondire il tema, generalmente poco esplorato, relativo alle attività di riprese fotografiche e/o cinematografiche/televisive (indipendentemente dalla strumentazione tecnologica utilizzata) all’interno dei cimiteri e, in particolare, quando aventi riguardo a singoli sepolcri, specie nei casi in cui accolgano figure aventi una qualche notorietà, per i più diversi motivi, dove, spesso, sono presenti anche altri defunti. Per altro, la questione non può sottrarsi dal considerare le iniziative che non abbiano direttamente, o sempre direttamente, motivazioni riferite ad un dato sepolcro o ad una serie di sepolcri aventi caratteristiche omogenee, ma anche alle ipotesi in cui le riprese siano “localizzate” nel cimitero, per altre motivazioni. Il tema, oltretutto, potrebbe estendersi alla possibilità di porre *on line*

fotografie di singoli monumenti sepolcrali, cosa che può esser attuata direttamente dal comune (o, soggetto gestore del cimitero).

In linea di massima, si deve considerare come la questione vada – inizialmente – collocata nel quadro normativo per cui ogni attività all'interno dei cimiteri sia (o, debba essere) regolata dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, per l'elementare fatto che i cimiteri sono assoggettati al regime dei beni demaniali e, conseguentemente, per effetto dell'art. 823, comma 1 C.C., sia questa la fonte principe da assumere a riferimento. Si tratta di una fonte che o ignora la materia o tende a fornire una risposta negativa (ponendone un divieto) o, in alcuni casi, subordinandola ad un qualche consenso (in termini di preventiva informazione e consenso) da parte dei familiari e, in tali ipotesi, avendo spesso presenti più le fasi esequiali, della sepoltura (sia essa ad inumazione che a tumulazione) intesa in senso stretto o, talora, ad alcune operazioni (esumazioni o estumulazioni) che non il cimitero (ed i sepolcri in esso presenti) in quanto tale.

In secondo luogo, va considerata la regolazione delle attività di ripresa, sia essa fotografica o cinematografica/televisiva o con altre tecnologie mediatiche, riferita alle aree pubbliche e/o aperte al pubblico. Il richiamo alle tecnologie mediatiche è importante, considerandosi quanto siano diffuse capillarmente strumentazioni di fotografia e ripresa “non professionali”, come gli *smartphone* e simili (es.: *tablet*), la cui pubblicità oltretutto frequentemente punta su caratteristiche proprio di questa natura, quasi a far ritenere secondarie le funzioni originarie (telefonia). Per altro, anche altra strumentazione tecnologica specifica ha raggiunto livelli di miniaturizzazione (e prezzi) decisamente spinti, tanto da rendere pressoché non percepibili attività di fotografia e/o ripresa, con effetti anche sulle funzioni di vigilanza in relazione alle disposizioni da osservare. Sotto questo specifico profilo, cioè per quanto riguarda i luoghi pubblici o aperti (e/o esposti) al pubblico, vanno ricordate le disposizioni di pubblica sicurezza (Titolo III del T.U.L.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e relativo Regolamento di esecuzione, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e loro succ. modif.), dove potrebbero citarsi gli artt. 75 (sulle produzioni, anche senza carattere di continuità ed indipendentemente da finalità commerciali) e 76 (esecuzione in luogo aperto od esposto al pubblico di azioni destinate ad essere riprodotte in “cinematografo”, per cui è prevista una preventiva comunicazione all'autorità locale di P.S. (cioè capo dell'ufficio locale di P.S. o, in difetto di tale ufficio, sindaco; art. 1, comma 3 T.U.L.L.P.S. citato) del T.U.L.L.P.S. Dal punto di vista delle disposizioni

regolamentari, in proposito da citato l'art. 130 R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e succ. modif., per cui l'avviso previsto dall'art. 75 del T.U.L.L.P.S. (per inciso, osservandosi come la norma regolamentare citi il questore, autorità provinciale di P.S., mentre il testo unico richiama l'autorità locale di P.S.) deve contenere specifici elementi, tra cui il luogo di produzione, cosa che in molti casi potrebbe riguardare una pluralità di luoghi (si pensi alle opere di una certa consistenza che possono essere prodotte sia in teatri di posa, sia in esterni e, in questo ultimo caso, in più luoghi). Per altro, l'art. 76 T.U.L.L.P.S., che qui appare avere maggiore pertinenza, è stato abrogato dall'art. 164, comma 1, lett. b) D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, pur se con la puntualizzazione: “... *fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza*”, tanto che si potrebbe parlare di “avviso”, forse meglio di “comunicazione”, per quanto non manchino comuni, anche importanti, che continuano a parlare di “autorizzazione”, nei casi più rilevanti avvalendosi, all'interno della propria struttura di organizzazione, di uffici dedicati. Con riguardo al tema che si sta qui considerando, andrebbe posta la questione della portata di una tale “informazione preventiva”, considerando le diverse tipologie riscontrabili.

Le tipologie possibili nelle riprese mediatiche

Sotto il profilo delle riprese mediatiche possono, grosso modo, individuarsi alcune tipologie, che presentano caratteristiche di differenziazione, potendosi avere:

- (a) quelle personali, individuali, a volte poste in essere dagli stessi familiari, e che generalmente ricorrono a strumentazioni non professionali (e, per inciso, non mancano gruppi di popolazione, specie negli ambienti dell'immigrazione, che affidano a professionisti le riprese, allo scopo di inviarne documentazione ai familiari ancora nei Paesi di provenienza), oppure quelle
- (b) di documentazione, specie storico-artistica (es.: potrebbe essere il caso dello studente che per un qualche esame o “tesina” voglia usare le riprese a corredo di altro materiale d'uso didattico, specie quando si abbia ad oggetto un qualche artista, periodo storico, o simili), oppure quelle
- (c), un po' più professionali, di chi intenda giungere ad un qualche prodotto mediatico abbastanza strutturato, per i più diversi motivi (es.: documentari di storia anche ma non solo locale, di carattere artistico o paesaggistico, fino a contenuti mediatici di vario ordine), oppure quelle
- (d) che hanno come obiettivo, od oggetto, vere e proprie opere “cinematografiche/televisive”, in cui

spesso l'ambientazione cimiteriale è parte del contenuto mediatico, strumentale ad una narrazione.

Queste tipologie (ma possono anche esservene altre, dal momento che ogni esemplificazione non può essere esaustiva) sono correlate agli impieghi di strumentazioni più o meno articolate, ma altresì vedono o possono vedere operare soggetti che vanno dalla persona singola, in termini di persona fisica, fino alla struttura industrialmente organizzata, anche sotto il profilo strumentale.

La diversità di tipologie, e di soggetti, rende più articolata ogni regolazione, per non dire che vi potrà sempre essere una tipologia che, *ex post*, risulterà sottrarsi ad una qualche regolazione data). In ogni caso, sembrerebbe ragionevole orientarsi nella direzione per cui l'“informazione preventiva all'autorità di P.S.” costituisca adempimento non generalizzabile, ma contenibile alle sole tipologie sopra indicate con le lett. (c) e (d), restandone immuni sia quelle della lett. (a), in quanto, per così dire, private, sia quelle della lett. (b), in quanto non destinate a riproduzione “in cinematografo” (intendendo tale termine estensibile alla diffusione televisiva, ed altresì ad un qualche “pubblico”, più o meno indistinto, oltretutto leggendo “riproduzione” con un'ottica, se sia permesso, di spettacolo o simili).

Gli elementi, o “dati” che possono riscontrarsi nei cimiteri

Nei cimiteri il primo “dato”, in termini di tipologia di dati, cui può farsi riferimento è quello delle risultanze dei registri stabiliti dagli artt. 52 e 53 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (e norme antecedenti corrispondenti; tali registri sono stati previsti originariamente dagli artt. 50 e 51 R.D. 11 gennaio 1891, n. 42), che hanno il carattere di atti pubblico, secondo la definizione qualificatoria risultante dall'art. 2699 C.C., e vengono a costituire parte dell'archivio comunale (art. 53, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Si tratta di registri che, attenendosi alle prescrizioni contenutistiche individuate dalla norma (sostanzialmente omogenee rispetto alle norme corrispondenti antecedenti), non presentano fattori di criticità in caso di richieste di estrazioni di dati (o, anche, mere notizie) da parte di terzi, in particolare non essendovi alcun elemento che possa essere riconducibile a particolari cautele nei trattamenti di dati, richiamando il concetto di dati personali sensibili o giudiziari (per le rispettive definizioni si rinvia all'art. 4, comma 1, lett. a), per le definizioni dei “trattamenti”, b), d), e) D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif. Questo, ovviamente se si considerino gli elementi contenutistici presenti nelle norme sopra citate; se non che, non si

può ignorare come, in assenza di una quale moduli-stica standardizzata, siano in uso (da decenni, se non anche secoli) “stampati” per tali registri che riportano anche dati ulteriori, tipicamente quello della c.d. *causa di morte* (andrebbe ricordato, anche se a poco sia utile, come l'art. 103, comma 2 T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. prevedesse: “... *il cui contenuto deve rimanere segreto* ...”, per cui un tale dato proprio non potrebbe essere presente, almeno dal 1934, in tali registri, e non solo perché “non previsto”), per cui si riscontrano (in tali ipotesi) oggettivi problemi, in termini di legittimità (anche se qualcuno potrebbe osservarne una quale utilità, specie in relazione all'art. 84, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (per altro rilevante in un arco temporale limitato), tematica che può trovare altre soluzioni, semplici), di accessibilità a tali dati, anche da parte del responsabile del servizio di custodia (e del personale che a questi faccia riferimento), sia quando tali attività siano assolte in via diretta dal comune, sia quando siano assolte da soggetto gestore a seguito di affidamento del servizio, secondo le norme che regolano tali affidamenti. Ma, soprattutto, queste criticità si pongono quando soggetti terzi rispetto al gestore del cimitero (sia esso il comune o affidatario) richiedano informazioni circa dati contenuti nei registri cimiteriali. In tal evenienze, si ritiene che la natura di pubblici registri, secondo la definizione sopra ricordata, non sia, mai, equiparabile ad un'accessibilità illimitata, ad una consultabilità, ad una riproducibilità (es.: fotocopie, fotografie, riproduzioni d'immagini comuni realizzande, ecc.), ma che possa ammettersi un'accessibilità attraverso l'estrazione e la eventuale comunicazione di dati estratti dalle risultanze presenti nei registri (in qualche modo si potrebbe parlare di un'attività di certificazione), con la conseguenza che le indicazioni che, a rigore, dovrebbero essere del tutto assenti, se – indebitamente – presenti, non possano proprio essere oggetto di comunicazione, e men che meno di diffusione (per le definizioni di “comunicazione” e di “diffusione”, in questo contesto, si rinvia all'art. 4, comma 1, lett. l) ed m) D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif.) a terzi. Trattandosi di archivi comunali (o, se lo si voglia, di uno degli archivi comunali), va ricordato come l'art. 103 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif., rinvii, per quanto riguarda alla loro consultazione, al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, oggi abrogato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. modif., che affronta la materia agli artt. 122 e ss., prevedendo la regola per cui i documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici siano liberamente consultabili, con alcune eccezio-

ni: a) quelli dichiarati di carattere riservato (che diventano consultabili dopo 50 anni dalla loro data); b) quelli contenenti dati sensibili o giudiziari (che diventano consultabili dopo 40 anni dalla loro data o dopo 70 anni qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare), fermo restando che prima di tali date potrebbero essere consultabili nell'osservanza delle disposizioni sulla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (L. 7 agosto 1990, n. 285 e succ. modif.). Tali norme, in particolare quando relativamente a documenti dichiarati riservati (art. 123), si applicano anche alla consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Si può cogliere la distinzione tra "archivi storici" (detti anche, di deposito) ed "archivi correnti", cosa che, per i registri cimiteriali, porta a dover prendere atto che costituiscono archivio storico gli esemplari consegnati ad ogni fine (forse, dovremmo dire: immediatamente dopo la fine dell'anno ...) di anno all'archivio comunale, mentre costituiscono archivio corrente i due esemplari dell'anno in corso, unitamente all'esemplare, relativi ai precedenti anni, conservato dal responsabile del servizio di custodia del cimitero (cosa che potrebbe rendere più agevole la consultazione di questa componente dell'archivio storico del comune rispetto alla consultazione degli archivi correnti conservati nei cimiteri, per le motivazioni che seguiranno). Inoltre, con peculiare riferimento alla consultabilità degli archivi correnti a fini storici. Si ha (art. 124) una potestà di disciplina della consultazione (potestà disciplinare non sempre esercitata).

Poiché molto spesso viene evocata la problematica attorno alla protezione dei dati personali (genericamente: *privacy*), l'art. 126 prevede che la consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali sia assoggettata alle disposizioni del relativo codice deontologico e di buona condotta (Allegato A.2 al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif., approvato con Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001).

Le ipotesi antecedenti possono ravvisarsi principalmente in caso di ricerche con motivazioni storiche (per cui già qualche espressa specificazione è stata fatta prendendo spunto dal tema della consultabilità), che, a propria volta, potrebbero aprire ad altre questioni, come quella della legittimazione del soggetto richiedente, rispetto a cui non si entra nel merito, dal momento che l'attività di ricerca storica non è fortunatamente riservata, per cui essa non solo può essere svolta da istituzioni d'istruzione supe-

riore, ma anche da qualsiasi persona che per interesse proprio intenda svolgerla. Oltretutto, e per inciso, consideriamo come il dato della causa di morte possa rivestire anche un certo ruolo ed essere rilevante, rispetto ad alcune ottiche nella ricerca storica, solo che, per la "segretezza" che la tutela, potrebbe essere accessibile unicamente nei casi considerati dagli artt. 91 e, soprattutto, 92 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif., dovendosi fare necessario rinvio ai criteri di accesso alle cartelle cliniche, *ratio materiae*, per cui, va ricordato quanto preveda il comma 2 del testé citato art. 92: " 2. *Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:*

a) *di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;*

b) *di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile."*

Le "riprese" aventi ad oggetto i sepolcri

Se i registri cimiteriali assolvono importanti funzioni amministrative, nei cimiteri sono presenti anche sepolcri, nelle loro diverse caratteristiche costruttive, siano essi individuali, di famiglia, o di altre collettività di persone; sono in genere questi ad essere maggiormente interessati a "riprese" (es.: fotografiche, cinematografiche/televisive o altro, indipendentemente dalla tecnologia mediatica cui si ricorra), andando a costituire un ambito non così agevole da affrontare, in particolare per carenza di norme regolatorie (fatte salve, se presenti, quelle del singolo Regolamento comunale di polizia mortuaria), portando a dover operare spesso in termini di analogia. Qualora generalmente oggetto di "riprese" siano i sepolcri, in certi contesti può risultare rilevante anche l'aspetto paesaggistico, oppure quello di ambientazione (si potrebbe ricordare, con ciò evitando citazioni italiane, il film "*Easy Rider*" (1969; diretto ed interpretato da Dennis HOPPER, nonché interpretato da Peter FONDA e da Jack NICHOLSON, in cui alcune scene hanno come ambientazione proprio un cimitero, di News Orleans, città dove i bus turistici prevedono proprio visite guidate

nei cimiteri, che hanno, per più motivazioni, caratteri artistici e di rilevanza architettonica).

Ora la ripresa dei sepolcri non fornisce quasi mai “dati” peculiari ed è del tutto improbabile si tratti di dati personali sensibili, dal momento che generalmente può trattarsi di iscrizioni, generalmente non eccedenti i nominativi e le date di nascita/morte dei defunti, oppure delle loro fotografie o busti riproducenti le fattezze, cosa che spesso è inscindibile dai medesimi “dati” riguardanti altre persone accolte nel medesimo sepolcro. Astrattamente, si potrebbe considerare che non vi siano elementi ostativi a “riprese”, se non fosse che i sepolcri – fatte salve le inumazioni considerate all’art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (muniti di “cippo” riportante i “dati” stabiliti dall’art. 70 stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto sia abbastanza largamente diffusa la prassi di consentire ai familiari, anche non ricorrendo l’ipotesi del precedente art. 62, l’installazione di altri segni distintivi, lapidi, copri-fossa, ecc., riportanti i medesimi “dati” previsti per il “cippo”) – costituiscono “sepolcri privati nei cimiteri” (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), e quindi nella titolarità di soggetti privati.

Sinceramente, viene difficile estendere le considerazioni sulla consultazione degli archivi, siano essi storici o correnti, ai sepolcri, specie ogni qual volta, cioè pressoché sempre, abbiano consistenza fisica, cioè siano edifici, manufatti, anche se le indicazioni sulla consultazione degli atti d’archivio potrebbero essere, in larga parte, assunte quali indirizzi di portata abbastanza generale. Per altro, questioni del tutto analoghe potrebbero sollevarsi per qualsiasi altro edificio o manufatto, anche al di fuori dei cimiteri.

Il fatto che i sepolcri siano nella titolarità (anzi, proprietà dell’edificato, tanto ipogeo che epigeo, almeno per la durata della concessione dell’area cimiteriale) dei loro proprietari porta a considerare, quanto meno in via prudenziale (da parte del comune e/o del gestore del cimitero, se diverso) che vi sia un minimo d’informazione preventiva e, tendenzialmente, di un assenso/consenso (non interessa molto, qui, distinguere se si debba fare riferimento all’uno o all’altro, cosa che, spesso, sconfinava in questioni, per così dire, di “lana caprina”) da parte

dei proprietari, cosa che può frequentemente presentare criticità, quanto meno nell’immediato, di individuazione e reperimento delle persone titolari del sepolcro. Inoltre, talora le modalità costruttive del manufatto presentano caratteristiche tali da separare quanto visibilmente accessibile dall’esterno, rispetto a parti più “interne”, separazioni tante volte di evidente percettibilità (es.: cancellate, porte d’accesso, ecc.), cosa che porta a considerare, per queste ultime, sempre necessario un assenso/consenso dei titolari del sepolcro, non potendosi ricondurre “riprese”, specie quando effettuate da terzi, nell’ambito del c.d. diritto di sepolcro secondario.

Altre problematiche e considerazioni conclusive

La materia delle “riprese” porta con sé anche altre problematiche quali, ad esempio, la possibilità che la loro effettuazione comporti, anche involontariamente, danni, sia al cimitero che a singoli sepolcri, oppure quello dell’effettuazione in orari diversi da quelli di apertura al pubblico (es.: quando siano previste “riprese” all’alba, al tramonto o, anche, in orari notturni), non senza considerare come anche quando avvengano in orari di ordinaria apertura al pubblico del cimitero, si pone sempre la questione di una qualche regolazione tra quanti effettuino le “riprese” e il pubblico dei visitatori. Ciò potrebbe essere affrontato in termini di strumenti di assicurazione, per gli eventuali danneggiamenti, o di organizzazione delle presenze, per quanto riguarda gli orari, il che potrebbe collidere con la dotazione organica del soggetto gestore (ponendosi anche la questione di un’eventuale remunerazione di questi costi aggiuntivi per la gestione del cimitero).

Poiché sussiste, comunque, una potestà dei comuni di dettare una specifica disciplina della materia, appare opportuno, anche per esigenze elementari di uniformità, che vi siano elaborazioni che portino ad indicare, suggerire alcune linee guida, utili tanto per i comuni maggiori, dove probabilmente la tematica potrebbe essere più frequente, che per gli altri comuni che, magari a causa della maggiore “accidentalità” di richieste in proposito, maggiormente potrebbero essere esposti a non disporre di strumentazione disciplinare adeguata, per quanto minimale